



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;

VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;

VISTO il comma 349, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche;

VISTO il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione Europea per l'anno 2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione 2012/761/UE;

VISTA la nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante "Blue Tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005";

VISTA la nota DGSAF prot. n. 17113 del 6 settembre 2013 con la quale sono state dettate disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale;

VISTA la circolare della Regione Sardegna diramata al territorio con nota prot. n. 24440 del 26 settembre 2013 con la quale, di concerto con il Ministero e il Centro di Referenza nazionale presso l'IZS "G. Caporale" di Teramo (di seguito CESME), sono state fissate ulteriori misure precauzionali per le movimentazioni dei capi sensibili sia all'interno della stessa Regione sia verso la restante parte del territorio nazionale;

CONSIDERATO che a partire dal 2012 nella Regione Sardegna si è verificata una grave recrudescenza della Blue tongue in seguito alla diffusione del sierotipo BTV1, medesimo ceppo circolante in Nord Africa, con la notifica di numerosi focolai clinici negli ovini e che il sistema di

sorveglianza ha consentito di individuare puntualmente le aree interessate dalla nuova ondata epidemica;

RILEVATO che nel mese di settembre 2013 sono stati confermati focolai con sintomatologia clinica negli ovini di Blue tongue da sierotipo BTV1 nella Regione Sicilia, Province di Palermo e Trapani, e che anche in questo caso la conferma della diffusione è stata messa in evidenza precocemente dal sistema di sorveglianza nazionale sopra citato;

RILEVATO altresì che il 1 ottobre 2013 anche nella Provincia di Viterbo, Regione Lazio, è stato confermato un focolaio clinico dal medesimo sierotipo BTV1 in un allevamento ovino, e che nella Provincia di Grosseto il sistema di sorveglianza delle sentinelle ha evidenziato la sieropositività, confermata dal Centro di Referenza nazionale presso il CESME, per sierotipo BTV1 in due aziende;

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi tenutasi a Roma il giorno 1 ottobre 2013, in particolare in ordine alla necessità di rafforzare le attività di sorveglianza già in essere al fine di valutare, nel più breve tempo possibile, la reale diffusione dell'infezione sul territorio delle aree interessate e quelle limitrofe, tenuto conto della trasmissione vettoriale della malattia;

VISTA la necessità di adottare, in tempi brevi, misure di contenimento della malattia proporzionate, flessibili e uniformi sul territorio nazionale sulla base della valutazione del rischio;

RITENUTO di adottare disposizioni urgenti in merito all'attuazione di un Piano di vaccinazione 2013 nelle aree interessate dalle recenti infezioni, analogamente a quanto in corso nella Regione Sardegna, nonché prevedere la programmazione di un Piano di vaccinazione anche per il 2014;

RITENUTO inoltre necessario disciplinare le movimentazioni interne di animali da vita ed animali destinati al macello;

ACQUISITO il parere e sulla base della valutazione del rischio del CESME;

INFORMATA la Commissione Europea nel corso del Comitato per la catena alimentare e la sanità animale tenutosi il giorno 7 ottobre 2013;

DISPONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento dispone misure di polizia veterinaria di lotta e controllo della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio nazionale.

Art. 2

(Zone soggette a restrizione)

1. Le zone soggette a restrizione per Blue tongue di cui all'Allegato A del presente provvedimento sono stabilite su base provinciale, e comunque in misura non inferiore ai 50 km di raggio.

2. Nel caso in cui sia confermata la presenza/circolazione di un sierotipo diverso da quelli già riportati nell'allegato A per quel territorio o un nuovo territorio, si applicano le misure restrittive previste in caso di riscontro di positività nei confronti degli altri sierotipi già circolanti.

3. L'allegato A può essere modificato con dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute sulla base dell'evoluzione epidemiologica della malattia in ambito nazionale ed internazionale e tenendo conto dei risultati della sorveglianza sierologica, entomologica, delle condizioni climatiche e sulla base della valutazione del rischio effettuata dal CESME.

Art. 3

(Movimentazione)

1. La movimentazione degli animali dalle zone soggette a restrizione, è definita in conformità a quanto riportato all'Allegato B del presente provvedimento "Linee guida per le movimentazioni in ambito nazionale di animali da vita ed animali destinati al macello".
2. La nota DGSAF prot. n. 17113 del 6 settembre 2013, per quanto concerne i criteri per la movimentazione è modificata ed integrata dall'Allegato B al presente provvedimento.
3. Le Regioni e Province autonome possono autorizzare le movimentazioni per "aree omogenee" di circolazione dei medesimi sierotipi dandone comunicazione al Ministero della salute e garantendo la tracciabilità della movimentazione.
4. L'allegato B può essere modificato con provvedimento del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute sulla base dell'evoluzione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e tenendo conto dei risultati della sorveglianza sierologica, entomologica e delle condizioni climatiche.

Art. 4

(Vaccinazione)


1. Le Regioni e Province autonome possono avviare nei territori di cui all'Allegato A, compatibilmente con le disponibilità di dosi vaccinali, un Piano di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini per il controllo della malattia e ai fini della movimentazione degli animali delle specie sensibili.
2. Il Piano di cui al comma 1 deve essere inviato dalle Regioni e Province autonome al Ministero e al CESME per l'approvazione preventiva.
3. Le spese inerenti l'acquisto, lo stoccaggio, la distribuzione e la somministrazione dei vaccini per il Piano di cui al comma 1, sono a carico delle Regioni e Province autonome e devono essere rendicontate al Ministero della Salute, che provvederà alla richiesta di un eventuale rimborso alla Commissione Europea nell'ambito dei piani cofinanziati e secondo le procedure di cui alla decisione 2009/470/CE.
4. Per l'effettuazione del Piano di vaccinazione di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome possono avvalersi di veterinari liberi professionisti appositamente formati e autorizzati.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle determinazioni della Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana Ferri)



Responsabile del procedimento:



Santucci Ugo - 06.59946734

email: u.santucci@sanita.it


Referenti del procedimento:

Francesca Pacelli

Olivia Bessi



Zone di restrizione definite ai sensi del Reg. 1266/2007 della Commissione Europea e dalle note della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della salute



REGIONE	PROVINCIA	SIEROTIPO
ABRUZZO	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 16
BASILICATA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 16
CALABRIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 4 - 9 - 16
CAMPANIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 16
LAZIO	ROMA	BTV 16
LAZIO	VITERBO	BTV 1 - 16
MOLISE	CAMPOBASSO	BTV 2 - 9 - 16
MOLISE	ISERNIA	BTV 2 - 16
PUGLIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 2 - 9 - 16
SARDEGNA	TUTTE LE PROVINCE ESCLUSA OLBIA TEMPIO	BTV 1 - 2 - 4 - 16
SARDEGNA	OLBIA TEMPIO	BTV 1 - 2 - 4 - 8 - 16
SICILIA	AGRIGENTO, ENNA E SIRACUSA E I RESTANTI COMUNI DI CALTANISSETTA, CATANIA E RAGUSA	BTV 2 - 4 - 9 - 16
SICILIA	CATANIA (Comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarone) RAGUSA (Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria) CALTANISSETTA (Comuni di Gela, Niscemi)	BTV 2 - 4 - 8 - 9 - 16
SICILIA	PALERMO TRAPANI MESSINA	BTV 1 - 2 - 4 - 9 - 16
UMBRIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 16
TOSCANA	GROSSETO	BTV 1

“Movimentazioni”

1. In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 225/2003 e s.m., la movimentazione di animali, del loro sperma, ovuli ed embrioni se non provenienti da centri di raccolta dotati di stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue, appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue dalle Province soggette a restrizione di cui all'Allegato A del presente provvedimento verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario è vietata.

2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, le movimentazioni sono consentite alle seguenti condizioni:

2.1 Movimentazione di animali destinati alla macellazione**2.1.1**

Gli animali destinati alla macellazione, provenienti da aziende o territori sottoposti a restrizione di cui all'Allegato A del presente provvedimento, possono essere movimentati verso stabilimenti di macellazione situati nello stesso territorio con analoga qualifica sanitaria, purché siano:

- scortati dal Modello IV; nel caso di ovini deve essere riportato sullo stesso Modello IV l'esito favorevole della visita clinica effettuata il giorno della partenza;
- macellati nelle 24 ore dall'arrivo;
- movimentati nelle ore diurne (9-16) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali.

La ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione alla ASL di origine.

2.1.2

Gli animali destinati alla macellazione possono essere spostati da una zona soggetta a restrizione di cui all'Allegato A del presente provvedimento verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto sul territorio nazionale a condizione che gli animali:

- a) non provengano da un'azienda sita nei 4 km di raggio dall'azienda sede di focolaio (territorio con infezione in atto);
- b) siano inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione;
- c) siano trasportati su camion piombati;
- d) siano macellati entro 24 ore dal loro arrivo.

La ASL di partenza deve notificare, nelle 24 ore antecedenti lo spostamento degli animali, alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore dalla stessa alla ASL di origine.

Nel caso di carichi multipli, la piombatura di cui alla lettera c) può essere rimossa dal Servizio veterinario competente sugli ulteriori carichi, purché tale operazione venga annotata, inserendo data e orario, e certificata sul Modello IV di scorta degli animali.

La partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i Modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e mantenuti agli atti.

I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato IV del Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i.. L'elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato annualmente dalla DGSAF del Ministero della Salute sulla base delle richieste pervenute dai servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue.

2.2 Movimentazione da vita

2.2.1 Animali di età superiore ai 90 giorni

Per quanto riguarda la movimentazione da vita di animali di età superiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da aziende situate nei territori di cui all'Allegato A del presente provvedimento e destinati ad aziende situate in aree indenni, è consentita alle seguenti condizioni:

- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti;
- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 60 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue;

oppure

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 28 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica effettuata almeno 28 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena;

oppure

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 7 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova diretta di identificazione dell'agente virale o del suo genoma effettuata almeno 7 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena;

oppure

- gli animali sono stati correttamente vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione e sono ancora nel periodo di immunità come indicato dalle specifiche del vaccino. L'avvenuta vaccinazione deve essere riportata sul passaporto degli animali.

In caso di assenza di vaccino disponibile per uno o più sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione, potranno essere valutate deroghe specifiche su richiesta delle Regioni e Province autonome interessate.

Per quanto riguarda le disposizioni conseguenti alla presenza o rilievo del sierotipo BTV16 del virus della Blue tongue si fa riferimento alla nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005.

2.2.2 Animali di età inferiore ai 90 giorni

Per quanto riguarda la movimentazione di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue e provenienti da aziende situate nei territori di cui all'Allegato A del presente provvedimento verso aree indenni, in considerazione dell'impossibilità di vaccinare tali animali per l'interferenza con l'immunità passiva conferita dalla madre, è consentita alle seguenti condizioni:

- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti;
- gli animali non devono aver soggiornato negli ultimi 60 giorni in un'azienda sita nei 4 km di raggio dall'azienda sede di focolaio (territorio con infezione in atto);
- gli animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un test PCR da effettuarsi non più di 7 giorni prima dello spostamento;
- gli animali devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti o transiti presso stalle di sosta nei 60 giorni successivi l'arrivo;
- gli animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un test PCR non più tardi di 7 giorni dall'arrivo nell'allevamento di destino. Tale controllo può non essere necessario se nel raggio di 20 km dall'allevamento di destino è presente un allevamento di animali sentinella regolarmente controllato con esito negativo.

2.2.3 Condizioni generali

Le stesse condizioni previste per la movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue da territori di cui all'Allegato A del presente provvedimento verso aree indenni, si applicano per lo spostamento verso altre province soggette a restrizione allorquando la restrizione della provincia di partenza riguardi uno o più sierotipi per i quali la provincia di destinazione è da considerarsi indenne.

Il trasporto degli animali alle condizioni di cui sopra deve avvenire in vincolo sanitario ed è vietato l'ulteriore spostamento degli stessi capi per un periodo non inferiore ai 60 giorni.

La movimentazione diretta di animali provenienti da stalle di sosta non è consentita.